

(A.C. 4626 — sezione 2)**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 4.**

1. Nell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *l*) è aggiunta la seguente:

« *l-bis*) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184 ».

(A.C. 4626 — sezione 3)**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI****ART. 5.**

1. All'articolo 40 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Agli stranieri stabilmente residenti in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, in luogo della procedura disciplinata dal primo comma si applicano le procedure stabilite nella Convenzione per quanto riguarda l'intervento ed i compiti delle autorità centrali e degli enti autorizzati. Per il resto si applicano le disposizioni della presente legge ».

2. All'articolo 41 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nel caso di adozione di minore stabilmente residente in Italia da parte di cittadini stranieri residenti stabilmente in

Paesi che hanno ratificato la Convenzione, le funzioni attribuite al console dal presente articolo sono svolte dall'autorità centrale straniera e dall'ente autorizzato ».

(A.C. 4626 — sezione 4)**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 6.**

1. Dopo l'articolo 72 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

« ART. 72-*bis*. — 1. Chiunque svolga per conto di terzi pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri senza avere previamente ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera *c*), è punito con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa da uno a dieci milioni di lire.

2. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da due a sei milioni di lire per i legali rappresentanti ed i responsabili di associazioni o di agenzie che trattano le pratiche di cui al comma 1.

3. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 36, comma 4, coloro che, per l'adozione di minori stranieri, si avvalgono dell'opera di associazioni, organizzazioni, enti o persone non autorizzati nelle forme di legge sono puniti con le pene di cui al comma 1 diminuite di un terzo ».

(A.C. 4626 — sezione 5)**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI****ART. 7.**

1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia e della sanità, è data attuazione alle norme della presente legge riguardanti la costituzione e l'organizzazione della Commissione per le adozioni internazionali, anche per quanto concerne il contingente di personale e le relative qualifiche. Con il medesimo regolamento sono disciplinate le procedure per ottenere l'autorizzazione, i suoi contenuti, la modifica o la revoca delle medesima, la tenuta dell'albo ed ogni altra modalità operativa relativa agli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 3 della presente legge.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina altresì l'invio da parte della Commissione per le adozioni internazionali di proprio personale in missione presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero.

3. La Commissione è costituita nei tre mesi successivi all'emanazione del regolamento di cui al comma 1.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole da: relative qualifiche sino alla fine del comma con le seguenti: relative qualifiche e le modalità di tenuta dell'albo degli enti autorizzati.

7. 1. Fei, Marino.

(A.C. 4626 — sezione 6)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 8.

1. Le dichiarazioni di idoneità all'adozione ed i provvedimenti di adozione e di affidamento preadottivo, pronunziati in

data anteriore a quella di entrata in vigore della Convenzione, conservano piena efficacia.

2. Le domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle inoltrate successivamente continuano ad essere esaminate e trattate secondo le disposizioni di natura procedimentale anteriori, sino alla avvenuta costituzione della Commissione per le adozioni internazionali e alla pubblicazione dell'albo degli enti autorizzati.

3. Le disposizioni a contenuto sostanziale di cui agli articoli 3 e 4 trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(A.C. 4626 — sezione 7)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 13.200 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, per 11.200 milioni di lire, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per 2.000 milioni di lire, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Le somme di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo per le politiche sociali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con esclusione della quota di minori entrate pari a 3.000 milioni di lire recate dall'articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, nonché dall'articolo 4 della presente legge.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4626 — sezione 8)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che con il disegno di legge in esame sono state apportate modifiche alla legge n. 184 del 1983;

rilevato che tali modifiche hanno alterato l'equilibrio delle norme contenute nella citata legge n. 184;

constatato che la vigente legislazione italiana in materia di adozione risulta difforme rispetto alla normativa internazionale oggetto della ratifica, soprattutto per la parte concernente il diritto dell'adottato a conoscere le informazioni relative alla sua origine;

impegna il Governo:

ad adoperarsi per una sollecita revisione della legge n. 184 del 1983;

ad agevolare un rapido *iter* parlamentare del provvedimento di revisione di tale legge.

9/4626/1 (Nuova formulazione) Serafini, Bartolich, Saonara.

La Camera,

impegna il Governo

a emanare un regolamento che, con l'obiettivo di dare a tutti stesse condizioni di partenza, imponga a tutti gli enti la richiesta di autorizzazione, anche se già concessa sulla base della normativa precedente.

9/4626/2 Fei.

*INTERPELLANZE URGENTI**(Sezione 1 – Prodotti naturali fitosanitari)***A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per le politiche agricole, per sapere – premesso che:

il 3 luglio 1997 i parlamentari verdi presentarono un emendamento alla legge comunitaria 95/97, A.C. n. 3838 (25. 01) proposto per sanare una grave situazione di paradossale illegalità che si era creata nel settore dell'agricoltura biologica;

l'emendamento, sollecitato oltre che dai soggetti operanti in agricoltura biologica, anche dalle regioni e dalle associazioni del metodo ecocompatibile di cui al Reg. (CEE) 2092/91, disponeva una nuova disciplina di alcuni prodotti naturali classificati come fitosanitari, da sempre utilizzati dall'agricoltura, ma divenuti, in base al decreto legislativo n. 194 del 1995, fitofarmaci soggetti ad autorizzazione commerciale;

la Commissione agricoltura della Camera il 7 luglio 1997 approvò l'emendamento;

la Commissione politiche dell'Unione europea, prima, e l'Assemblea, poi, respinsero il citato emendamento per opposizione del Governo;

il 21 aprile 1998 il Governo ha accettato come raccomandazione l'ordine del giorno (n. 9.3838.1), sottoscritto dai parlamentari verdi, che riprendeva le disposizioni contenute nel citato emendamento alla legge comunitaria 95/97;

il 23 aprile 1998 la Commissione agricoltura ha vincolato il parere positivo allo schema di decreto legislativo sul contenimento dei costi in agricoltura all'adozione da parte del Governo di un decreto volto a ridisciplinare la materia dei prodotti naturali fitosanitari per non penalizzare gli agricoltori biologici;

il Consiglio dei ministri del 28 aprile 1998 non ha accolto la richiesta della Commissione;

il 29 aprile 1998 il gruppo dei verdi ha presentato la proposta di legge n. 1839 per ridisciplinare l'uso dei fitofarmaci biologici in agricoltura;

una circolare del Ministro per le politiche agricole appena predisposta affronta la stessa problematica, ma è in assoluto contrasto sia con il parere della Commissione agricoltura, sia con l'ordine del giorno accolto dal Governo il 21 aprile 1998, imponendo la registrazione dei fitofarmaci da cui, invece, viene richiesta la deroga rispetto al decreto legislativo n. 194 del 1995;

in Commissione agricoltura, il 28 maggio 1998, alcuni parlamentari hanno chiesto al Governo di revocare o almeno rivedere la citata circolare;

non si comprende come il Ministero per le politiche agricole abbia affrontato in modo esclusivo una materia che è di competenza del Ministero della sanità –:

per quali ragioni il Ministro per le politiche agricole abbia prodotto tale circolare e quali funzionari abbiano preso l'iniziativa di predisporre un atto in evi-

dente contrasto con gli indirizzi del Parlamento, nonché con gli impegni assunti dal Governo quando questo ha accolto l'ordine del giorno 9.3838.1 dei parlamentari verdi;

se il Ministro per le politiche agricole non intenda revocare immediatamente la citata circolare e predisporre invece un provvedimento che finalmente dia seguito all'ordine del giorno accolto nell'Aula della Camera dei deputati e raccolga le sollecitazioni venute anche dalle regioni.

(2-01165) « Paissan, Pecoraro Scanio, Turroni, Procacci, Dalla Chiesa, Cento, Boato, Galletti, Gardiol, Leccese ».

(29 maggio 1998).

(Sezione 2 - Riparto dei fondi per la ricostruzione post-sismica in Campania e Basilicata)

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere — premesso che:

con deliberazione del Cipe in data 25 settembre 1997 — punto 4 — è stata disposta la ripartizione in via programmatica di parte dello stanziamento di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

esiste una situazione di oggettiva difficoltà nell'opera di ricostruzione nelle zone della Campania e della Basilicata, colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 a causa della inadeguatezza dei flussi finanziari;

bisogna considerare le situazioni dei comuni con maggiori danni e le oggettive esigenze sussistenti nei comuni ove la ricostruzione si effettua con il trasferimento dei centri abitati in altro sito con conseguenti specifici oneri a differenza di altri comuni (spesa per indennizzo di espro-

priazione delle aree per il nuovo insediamento, opere di urbanizzazione primaria *ex novo*, ricostruzione abitativa totale, opere di pubblico interesse, infrastrutture a servizio delle aree per il trasferimento delle attività produttive, raccordi stradali con la preesistente viabilità);

è stata rilevata l'urgenza dell'adozione di provvedimenti per garantire la continuità dell'opera di ricostruzione —:

quali adempimenti intenda adottare affinché sia provveduto, da parte del Cipe e con la sollecitudine che la situazione richiede, in ordine a quanto in seguito specificato:

a) riparto dei fondi assegnati in via programmatica con la deliberazione dello stesso Cipe in data 25 settembre 1997, punto 4, tenendo conto delle situazioni dei comuni con maggiori esigenze, con specifico riguardo a quelli ove la ricostruzione si effettua con il trasferimento dei centri abitati in altro sito, per i motivi oggettivi succitati;

b) assegnazione in via programmatica ed ulteriore riparto, tenendo conto delle situazioni di maggiori esigenze di cui alla precedente lettera a), della residua disponibilità dello stanziamento di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e alla tabella B allegata alla legge 27 dicembre 1997, n. 450.

(2-01187) « Bressa, Mario Pepe ».

(10 giugno 1998).

(Sezione 3 - Riduzione dei tassi di interesse per l'acquisto della prima casa)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere — premesso che:

il Presidente del Consiglio dei ministri ha ripetutamente affermato che i sacrifici

imposti agli italiani dal patto di stabilità saranno compensati con il raggiungimento di più bassi livelli del tasso di interesse, con il traguardo del 5 per cento per consentire l'acquisto della casa;

il sottosegretario di Stato per il Tesoro, onorevole Pinza, in risposta alla interpellanza n. 2/01067 ha sottolineato che « l'indicazione del Presidente del Consiglio — che era stata accolta con un certo scetticismo nella prima fase — ha avuto una serie di controprove pratiche e non passa giorno senza che altri istituti si aggiungano alla lista di quelli che ipotizzano non solo mutui al 5 per cento, ma anche al di sotto di questo tasso »;

su sollecitazione parlamentare sono state avviate iniziative per favorire la rinegoziazione dei mutui, conservando per i sottoscrittori le facilitazioni fiscali originarie dei mutui;

la legge 18 dicembre 1986, n. 891, definita anche legge Goria, prevede agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione da parte dei lavoratori dipendenti nelle aree ad alta tensione abitativa;

all'articolo 5 della stessa legge si prevede che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di decesso dei beneficiari, i mutuatari e gli eredi hanno facoltà di optare per l'estinzione anticipata del residuo debito ad un tasso attualizzato del 13 per cento o per la continuazione del pagamento delle rate residue al tasso costante del 13 per cento;

in conseguenza degli articoli 2 e 3 della stessa legge il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto del 27 aprile 1998, ha provveduto a rideterminare il tasso di interesse per i mutui prima casa, a decorrere dal 1° gennaio 1998, nella misura del 9,20 per cento, nulla disponendo in relazione al tasso di cui all'articolo 5 della legge —:

se non ritenga palesemente contraddittoria tale misura, che ha fissato un livello di tasso di interesse che risulta quasi doppio rispetto al tasso ufficiale di sconto e al livello dei titoli di Stato a medio e

lungo termine, fissati, rispettivamente, al 5 per cento e al 5,2 per cento, in considerazione della generale riduzione dei tassi di interesse praticati dalle aziende bancarie sia interne che internazionali per i mutui prima casa;

se non ritenga di intervenire urgentemente per rimuovere tale grave ingiusta situazione, stante l'assenza di qualsiasi rideterminazione nel decreto ministeriale del 27 aprile 1998 per quanto attiene al citato articolo 5 della legge n. 891/1986.

(2-01191) « Cardinale, Acierno, Manzione, Teresio Delfino, Volontè, Cavanaugh Scirea, Pagano, Di Nardo, Fabris, Marinacci ».

(11 giugno 1998).

(Sezione 4 — Stabilimento O.P. Computers di Scarmagno)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere:

se sia a conoscenza:

della grave situazione che si è creata nel Canavese (in provincia di Torino) e precisamente a Scarmagno, dove è collocato lo stabilimento della società O.P. Computers — l'unica (si sottolinea unica) impresa italiana che produce *personal computers*;

che tale società è di proprietà per il 19 per cento della Olivetti *holding* SpA di Ivrea e per l'81 per cento della società Centenary, a sua volta controllata da un uomo d'affari angloamericano, Edwards Gottesman, attraverso la Piedmont International;

che alla creazione di questa nuova società avrebbero dovuto concorrere le società finanziarie Itainvest, Arca e Sofipa, le quali si ritirarono improvvisamente dall'operazione per ragioni mai chiarite;

che la Olivetti *holding* di Ivrea trasferì alla medesima società O.P. Computers circa 1.200 persone, attraverso la cessione del loro rapporto di lavoro;

che tale operazione fu ritenuta nulla dal Pretore di Ivrea, il quale, con sentenza n. 551/96, dichiarò tuttora esistente il rapporto di lavoro di un dipendente della *holding* Olivetti che aveva ricorso contro la cessione del suo contratto alla O.P. Computers, e ordinò quindi alla stessa *holding* Olivetti di riassumere l'interessato;

che nei giorni scorsi 450 dipendenti della società (e quindi oltre un terzo dell'organico) hanno ricevuto la comunicazione ufficiale della applicazione nei loro confronti della Cassa Integrazione guadagni;

che questa decisione ha provocato una fortissima reazione in tutto il Canavese e manifestazioni pubbliche che continuano in questi giorni;

cosa intenda fare per evitare che lo stabilimento di Scarmagno venga progressivamente ridotto alla inattività, sottraendo così al Paese l'unica produzione di *personal computers* e danneggiando in modo pesante la situazione di tutta la zona, già particolarmente colpita;

come ritenga spiegabile che una produzione già collaudata, che porta un nome commercialmente importante, possa scomparire proprio mentre aumenta, in Italia e nel mondo, il suo mercato.

(2-01194) « Diliberto, Nesi ».

(12 giugno 1998).

(Sezione 5 – Decisioni della Telecom in ordine al progetto Socrate, al Dect ed alla politica tariffaria)

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri delle comunicazioni e del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica, per sapere – premesso che:

nel mese di gennaio 1998 si apprese della decisione presa dalla Telecom Italia spa di interrompere il programma « Socrate », ossia la cablatura con cavi in fibra ottica per collegare, entro il 1998, le abitazioni di 10 milioni di italiani;

tale progetto era stato lanciato nel 1995 da parte dell'allora Gruppo Stet e posto in opera da Telecom Italia spa, prevedendo entro il corrente anno l'investimento di 13 mila miliardi;

tale programma ha mobilitato, in sede di realizzazione, consorzi di imprese appaltanti e numerose imprese subappaltanti, impegnando operatori grandi, medi e piccoli, in un programma che ha richiesto da ciascuno ingenti investimenti e cambiamenti delle strutture delle singole imprese;

si apprese che, in relazione alla decisione presa, sarebbero stati al massimo 2 milioni gli italiani collegabili attraverso le fibre ottiche, mentre gli altri sarebbero stati collegati attraverso la rete già esistente, quella del cosiddetto « doppino di rame », secondo la tecnica Adsl basata sulla compressione dei segnali;

non si tratta di un cambiamento dovuto a una evoluzione delle tecnologie successiva alla decisione della cablatura in fibre ottiche, perché la tecnica Adsl era ben nota anche in precedenza e, comunque, resta tuttora più complessa e più costosa e per di più con margini di non costanza nella chiarezza dei segnali trasmessi;

la Telecom continua ad essere in sostanza il gestore unico della rete fissa telefonica italiana secondo le regole della concessione in vigore e l'apertura della gestione della rete fissa ad altri soggetti non può essere prevista in tempi brevi, stante anche le incertezze dell'attuale politica governativa nelle telecomunicazioni;

pertanto, la responsabilità per tutte le decisioni strategiche ed operative assunte dalla Telecom resta in capo al Ministero delle comunicazioni in maniera diretta, sia sul piano giuridico sia su quello politico;

la Telecom ha investito ingenti risorse, più di 1000 miliardi, per realizzare il Dect, un telefono mobile collegato alla rete fissa che consente di effettuare telefonate a costi molto più contenuti rispetto alle tariffe dei telefoni cellulari Tim ed Omnitel;

il progetto Dect ha avuto una difficile gestazione per via dell'ostracismo di Tim, che vedrebbe ridotte le proprie entrate dalla diffusione di un più conveniente telefono mobile collegato alla rete fissa;

la Telecom ha impiantato antenne in tutta Italia per fornire il servizio Dect;

è stata avviata la campagna di abbonamenti al servizio Dect con il sostegno di una vistosa e costosa campagna pubblicitaria;

nulla si sa più del Dect e del destino di chi ha sottoscritto abbonamenti, né si hanno più notizie della qualità del servizio Dect, attivamente contrastato da Tim;

la guerra Dect-Tim non è stata certo estranea alla ridefinizione di equilibri e poteri nell'ambito della Telecom;

dal 1° gennaio 1998 è stato liberalizzato il mercato della telefonia, il 27 febbraio scorso il Ministro delle comunicazioni ha emanato un decreto che disciplina le numerazioni telefoniche, in modo da rendere possibile la convivenza di più società in concorrenza sulla stessa rete fissa;

tale decreto sembra però impedire di fatto, fino al 1° gennaio 1999, la possibilità che un cliente di una società concorrente di Telecom possa dal suo telefono fisso chiamare un cellulare;

sono ovvie le conseguenze di ordine commerciale che una tale limitazione comporta: saranno pochi coloro che accetteranno di fruire di un servizio telefonico « monco » perché non consente il collegamento con la telefonia mobile;

gli effetti distorsivi che ne discendono, rispetto ai principi della libera concorrenza e delle parità di accesso alle

imprese, mettono a serio rischio il processo di liberalizzazione del mercato telefonico —:

se il Ministero delle comunicazioni fosse al corrente del cambiamento di rotta operato da Telecom per il progetto « Socrate »;

in caso affermativo, se lo abbia approvato;

se risulti che la decisione sia stata presa dall'amministratore delegato d'accordo con il consiglio di amministrazione;

se il presidente della Telecom, Gianmario Rossignolo, abbia condiviso la scelta, che inciderà certamente sui risultati di bilancio di Telecom;

quali misure intenda prendere il Governo per i gravi danni economici e sociali prodotti alle imprese contrattualmente impegnate nel piano « Socrate », ora abbandonato;

quale sia il destino del servizio Dect;

come si intendano tutelare gli interessi di chi si è dotato di tale strumento;

quali siano i livelli qualitativi attuali del servizio Dect;

quanto siano costate la preparazione e la realizzazione di un progetto che sembra essere stato abbandonato;

quanto sia costata la campagna pubblicitaria per un servizio abbandonato a se stesso;

quali decisioni intenda assumere Telecom per Dect e quali siano le valutazioni degli azionisti pubblici su una gestione così disinvolta che sperpera risorse e che inganna gli utenti;

quali iniziative intenda intraprendere per evitare che le nuove imprese del settore della telefonia fissa siano penalizzate relativamente al collegamento con la telefonia mobile;

quando sia prevista la reale trasformazione in senso pluralistico del mercato della telefonia fissa, visto che tuttora, no-

nostante le scadenze più volte annunciate, la Telecom continua a gestire in regime di monopolio con gravi danni per l'utenza di tale servizio;

quali siano le intenzioni della Telecom e quindi le valutazioni dell'azionista pubblico nel suo ambito circa i nuovi orientamenti per le politiche tariffarie che, accanto ad ipotetiche riduzioni delle tariffe interurbane internazionali, comporterebbero un notevole aumento delle tariffe urbane, con grave danno della maggior parte degli utenti che si avvalgono del telefono fisso in prevalenza per telefonate urbane;

quale giudizio esprima l'azionista pubblico sul comportamento di Telecom Italia che è stata recentemente condannata dall'Antitrust per pubblicità ingannevole poiché è stato ritenuto non corrispondente alla verità uno *spot* televisivo che propaganda la tariffa urbana di Telecom come una delle più basse d'Europa.

(2-01199) «Tatarella, Gasparri, Contento, Bocchino, Rasi, La Russa, Proietti, Armaroli, Menia, Selva, Matteoli, Antonio Rizzo, Alboni, Losurdo, Fragalà, Lo Presti, Migliori, Zaccchera, Armani, Porcu, Gramazio, Cuscunà, Landolfi, Malgieri, Ascierio, Manzoni, Pezzoli, Mazzocchi, Martinat, Cola, Ozza, Amoruso, Berselli, Morselli, Mitolo, Rallo».

(16 giugno 1998).

(Sezione 6 - Incidente occorso alla motonave Clodia sulla linea Genova-Porto Torres)

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei trasporti e della navigazione, per sapere — premesso che:

la motonave Clodia, della compagnia di navigazione Tirrenia Spa, in servizio sulla linea Genova-Porto Torres, venerdì

12 giugno 1998 è giunta a destinazione con oltre otto ore di ritardo a causa delle pessime condizioni del mare;

durante le manovre d'ingresso a Porto Torres, la chiglia della nave avrebbe urtato contro i massi sommersi posti a protezione della diga di sovraflutto, causando una falla, con conseguenti infiltrazioni d'acqua all'interno dello scafo, tanto che si sarebbe reso necessario l'isolamento di uno o più compartimenti stagni, al fine di evitare l'estendersi dell'allagamento;

ciononostante, nel tardo pomeriggio e nella serata di venerdì 12 si sono svolte sulla Clodia le normali operazioni d'imbarco di passeggeri, auto al seguito e mezzi di trasporto gommati per le merci, lasciando così intendere agli utenti che la prevista traversata per Genova si sarebbe svolta regolarmente;

solo intorno alle ore 22, ossia dopo alcune ore durante le quali i passeggeri sono rimasti a bordo in snervante attesa della partenza senza che fosse data loro alcuna spiegazione sul ritardo, la Tirrenia comunicava che la nave non avrebbe potuto prendere il mare con il suo carico, e pertanto è stato impartito l'ordine di sbarco;

inutile dire che gli utenti si sono trovati in una condizione estremamente difficile giacché, a causa dell'ora in cui è stato comunicato il reale stato delle cose, non hanno più potuto scegliere alcuna alternativa, né hanno potuto procurarsi una sia pur scomoda e improvvisata sistemazione in attesa della prossima partenza, data anche la perdurante mancanza di una stazione marittima in cui trovare almeno riparo, servizi igienici e una minima possibilità di ristoro;

un migliaio di persone si è trovato improvvisamente abbandonato sulle banchine del porto, senza alcuna indicazione sul che fare, senza assistenza, in una giornata fredda e ventosa, particolarmente pericolosa per bambini, anziani e persone (e pare che ve ne fossero) in non perfetto stato di salute;

molti sono stati costretti a rinunciare al viaggio programmato, cancellando impegni presi e appuntamenti di lavoro, altri hanno dovuto rassegnarsi a compiere un viaggio la cui durata ha raggiunto anche le 48 ore, mentre i pochissimi trasportati con autobus al porto di Olbia hanno avuto la sgradita sorpresa di apprendere, solo una volta giunti in quello scalo, che la nave in partenza per Genova non li aveva attesi;

tutto ciò ha certamente provocato dei danni, al risarcimento dei quali la Tirrenia non può sottrarsi; la compagnia di navigazione, infatti, ha rivelato, in questa occasione, una sorprendente, preoccupante, assoluta incapacità organizzativa di fronte ad eventi certamente straordinari, ma non imprevedibili (tanto più che appena pochi giorni prima un'altra nave della stessa compagnia era andata a sbattere contro le banchine del porto di Cagliari); la decisione di non effettuare la traversata per Genova è stata assunta con gravissimo ritardo, senza che venisse predisposta alcuna misura per limitare i disagi (come sarebbe stato possibile, almeno in parte, prevedendo in tempo di imbarcare una parte dei passeggeri sulla nave per Genova in partenza da Olbia e utilizzando, per chi lo avesse voluto, le navi in partenza da Olbia e Golfo Aranci dirette a Civitavecchia); inoltre, si sono fatti sbarcare i passeggeri intorno alle ore 22, senza alcun piano e privi di qualunque indicazione, ma dopo la mezzanotte, anche in seguito alle forti proteste, una parte di coloro che erano rimasti sulle banchine è stata riammessa a bordo al fine di consentire almeno un breve riposo sulla nave in avaria, ben sapendo, però, che solo pochi avrebbero potuto usufruire di tale opportunità, visto che non sarebbe stato possibile abbandonare mezzi e bagagli nell'area portuale, nella quale non era stata predisposta alcuna zona custodita —:

se risultino le cause dell'incidente che ha danneggiato la motonave Clodia, avvenuto malgrado la prescritta presenza a bordo dei piloti del porto;

se l'incidente potesse essere evitato, adottando tutte le particolari cautele che

devono essere osservate in presenza di avverse condizioni di mare, compresa quella di rinviare l'ingresso in porto;

se risultino le motivazioni per cui, spirando al momento dell'incidente vento da nord-ovest particolarmente intenso (35-40 Knt), come riportato da tutti i bollettini meteorologici diffusi nella giornata di venerdì 12, la nave sia stata sospinta verso la diga di sovraflutto, piuttosto che su quella di sottoflutto, come sarebbe stato più probabile, data la direzione del vento, se l'evento fosse dovuto a improvviso scarroccio;

se il canale d'ingresso al porto sia perfettamente libero, e comunque tale da consentire manovre sicure anche con mare grosso;

quali misure intenda adottare perché siano accertate le eventuali responsabilità e per far sì che esse non restino impuniti;

in quale momento i responsabili della navigazione a bordo della nave si siano resi conto che la chiglia aveva urtato contro un qualche ostacolo e quando abbiano predisposto i necessari controlli; per quali motivi l'esistenza della falla sia stata rilevata con quel grave ritardo che si desume dal fatto che le operazioni di imbarco sono state effettuate regolarmente;

a che ora precisamente l'esistenza della falla sia stata comunicata alla capitaneria di porto e alla direzione operativa della compagnia Tirrenia;

se ritenga che sussistano delle responsabilità, dovute a negligenza o imperizia, in relazione alla condizione in cui sono venuti a trovarsi i passeggeri in partenza per Genova, totalmente privi di assistenza e, inoltre, privi, per ore, anche di qualsiasi informazione;

quale sia l'importo stimato dei danni subiti dai passeggeri, quanto di tale importo sia stato già rimborsato, quanto ancora la Tirrenia sia disposta a rimborsare;

quali iniziative intenda assumere affinché vengano interamente risarciti tutti i danni subiti, compresi quelli riportati dall'immagine della Sardegna quale meta turistica, proprio alla vigilia dell'estate.

(2-01200) « Meloni, De Murtas, Carazzi, Maselli, Dedoni, Orlando, Attili, Fredda, Raffaldini, Gal-

delli, Carboni, Nardini, Cangiemi, Di Bisceglie, Grimaldi, De Cesaris, Bonito, Brunetti, Saia, Moroni, Strambi, Li Calzi, Eduardo Bruno, Michelangeli, Pisapia, Altea, Valentacchi, Boghetta, Bielli, Vignali, Nappi, Domenici ».

(16 giugno 1998).